



g. 30569

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott.

Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha

pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 30569** del registro di Segreteria,

introdotto con ricorso depositato il 4.10.2023 e proposto da:

C.S. Omissis, Omissis, Omissis, Omissis.

C.A. Omissis, Omissis, Omissis, Omissis.

D.L.G. Omissis, Omissis, Omissis, Omissis.

M.A. E. Omissis, Omissis, Omissis, Omissis.

S.F. Omissis, Omissis, Omissis, Omissis.

S.V. Omissis, Omissis, Omissis, Omissis.

Tutti elettivamente domiciliati in Piacenza, via Sant'Eufemia

30 presso l'avv. Isabella Rago (pec:

rago.isabella@ordineavvocatipc.it) che li rappresenta e difende

in unione con l'avv. stabilito Gualtiero Ferrari per deleghe in

calce al ricorso

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE",

in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma,

	via	Ciro il Grande n.21, elettivamente domiciliato presso
		l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare', n. 1,
		rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Peco (p.e.c.
		avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Roberto Maio
		in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Presidente
		dell'I.N.P.S. con atto del notaio Roberto Fantini in data 23
		gennaio 2023, rep. 37590, racc. 7131, allegata alla memoria di
		costituzione
		per
		l'accertamento del loro diritto, ai sensi e per gli effetti di quanto
		previsto dall'articolo 54 DPR 1092/73, al ricalcolo
		riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico
		erogato con attribuzione della percentuale del 2,44% ai fini del
		calcolo della pensione il tutto con decorrenza dalla data di
		collocamento in quiescenza.
		Visto l'atto introduttivo del giudizio;
		Visti gli altri atti e documenti di causa;
		Uditi nell'udienza pubblica del 24.9.2024 con l'assistenza del
		Segretario Elena Esposito, l'avv. Carmela Prudente per delega
		dell'avv. Giulio Peco per l'INPS.
		Ritenuto in
		FATTO
		I ricorrenti, appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria in
		quiescenza, sono destinatari del sistema di calcolo c.d. misto
		non avendo, alla data del 31.12.1995, un'anzianità
		2

	contributiva pari o superiore a 18 anni. Tuttavia, al	
	31.12.1995, C.A. D.L.G. e S.V. avevano più di 15 anni di	
	servizio, mentre C.S. M.A. E. e S.F. ne avevano meno di 15.	
	Secondo i ricorrenti, il loro trattamento pensionistico sarebbe	
	stato calcolato dall'INPS con applicazione dell'aliquota di cui	
	all'art. 44 DPR 1092/1973.	
	Ritenendo che al loro trattamento pensionistico vada	
	applicato, invece, l'art. 54 del TU 1092/1973 i ricorrenti hanno	
	diffidato l'Amministrazione per ottenere il ricalcolo della	
	pensione in applicazione dell'art. 54, comma 1, TU 1092/1973,	
	senza esito positivo.	
	Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno chiesto che sia loro	
	riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento	
	pensionistico in godimento con applicazione, sulla quota	
	calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento	
	di cui all'art. 54 DPR 1092/73 con gli arretrati dal 1.1.2022,	
	oltre interessi e rivalutazione monetaria su ciascun rateo.	
	Con memoria depositata in data 12.1.2024 i ricorrenti hanno	
	ribadito le proprie difese insistendo per l'accoglimento del	
	ricorso.	
	L'INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in	
	data 12.1.2024.	
	Ha precisato l'Istituto che:	
	per S.V. la riliquidazione è già stata eseguita nel 2022 con	
	pagamento degli arretrati nel novembre dello stesso anno;	

	per S.F. e M.A. E. l'art. 54 è già stato applicato in sede di prima liquidazione;	
	per C.S. C.A. e D.L.G. la riliquidazione è avvenuta successivamente al deposito del ricorso.	
	Ha chiesto, quindi, per C. C. e D. L. di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione di spese e onorari di causa e per M. S. S. di respingere il ricorso, con vittoria di spese e onorari di causa.	
	All'udienza del 23.1.2024 i ricorrenti hanno contestato le affermazioni dell'Inps. Il giudizio è stato, quindi, rinviato al 10.4.2024.	
	In data 20.2.2024 l'Inps ha depositato una nota difensiva allegando gli estratti della procedura informatica attestanti le date dei provvedimenti concernenti i ricorrenti S. M. e Sirianni.	
	In data 3.4.2024 i ricorrenti hanno depositato una memoria difensiva con la quale per C. C. e D. L. si sono associati alla richiesta dell'INPS di declaratoria di cessazione della materia del contendere; per M. e S. hanno contestato che non sia mai pervenuto loro un provvedimento dal quale evincere che il trattamento pensionistico fosse stato rideterminato e per S. che il beneficio non era stato indicato nella determina di pensione.	
	All'udienza del 10.4.2024 il difensore dei ricorrenti ha rilevato che la domanda di S.F. concerneva anche la riliquidazione della pensione di reversibilità del marito, che non è ancora	

	avvenuta ed ha chiesto un rinvio della discussione del giudizio	
	in attesa dell'adempimento da parte dell'INPS. Il difensore	
	dell'INPS non si è opposto e il giudizio è stato rinviato al	
	24.9.2024.	
	In data 9.7.2024 l'INPS ha depositato una nota con la quale ha	
	documentato di avere provveduto alla riliquidazione della	
	pensione di reversibilità del fu G. S. spettante alla vedova S.F.	
	Con memoria depositata in data 13.9.2024 il difensore dei	
	ricorrenti ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia	
	del contendere per C. C. D. L. S. M. e S. I ricorrenti hanno	
	lamentato l'impossibilità di evincere, dalla determina di	
	pensione l'applicazione dell'aliquota del 2,44% il che,	
	unitamente al silenzio mantenuto dall'Istituto in seguito alla	
	diffida, ha costretto i ricorrenti ad agire in giudizio. Hanno	
	chiesto, quindi, la liquidazione delle spese sulla base del	
	principio di soccombenza virtuale.	
	All'udienza del 24.9.2024 il difensore dell'INPS ha insistito per	
	l'accoglimento delle tolte conclusioni.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	Dalla documentazione prodotta risulta che l'INPS,	
	successivamente al deposito del ricorso, ha provveduto alla	
	riliquidazione della pensione di C.S. C.A. e D.L.G.	
	Dalla documentazione prodotta successivamente, in seguito	
	alle contestazioni dei ricorrenti, è risultato che, invece, per S.V.	
	5	

	l'Istituto aveva già eseguito nel 2022, prima del deposito del	
	ricorso, la riliquidazione della pensione e provveduto al	
	pagamento degli arretrati; per i ricorrenti S.F. e M.A.E.	
	l'aliquota del 2,44% era già stata applicata in sede di	
	liquidazione della pensione definitiva con riconoscimento degli	
	arretrati, mentre la riliquidazione della pensione di	
	reversibilità spettante a S.F. è avvenuta successivamente al	
	ricorso.	
	Ne consegue che per i ricorrenti C.S. C.A. e D.L.G. è cessata la	
	materia del contendere come da concorde affermazione delle	
	parti.	
	Il ricorso deve, invece, essere respinto per il ricorrente S.V. in	
	quanto, alla data di deposito del ricorso, il suo diritto era già	
	stato riconosciuto ed era già avvenuto il pagamento degli	
	arretrati.	
	Analogamente deve essere respinto il ricorso per S.F. quanto	
	alla pensione diretta, e M.A.E. in quanto l'INPS ha chiarito,	
	tramite il recente deposito documentale, che l'art. 54 era stato	
	applicato in sede di prima liquidazione già prima del deposito	
	del ricorso. Deve, infine, essere dichiarata cessata la materia	
	del contendere in relazione alla pensione di reversibilità per	
	S.F.	
	Le spese devono essere compensate data la soccombenza	
	reciproca delle parti.	
	P.Q.M.	
	6	

[illegible]

